

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 444/2012 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2012

relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la sesta gara parziale nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara permanente per la campagna 2011/2012 relativa alle importazioni di zucchero di cui al codice NC 1701 a dazio doganale ridotto.
- (2) Conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011, la Commissione deve decidere, alla luce delle offerte ricevute nell'ambito di una gara parziale, se fissare o no un dazio doganale minimo per codice NC ad otto cifre.
- (3) In base alle offerte ricevute nell'ambito della sesta gara parziale, occorre fissare un dazio doganale minimo per

alcuni dei codici a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701, e nessun dazio minimo per i restanti codici a otto cifre dello stesso codice.

- (4) Per lanciare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la sesta gara parziale prevista nell'ambito della procedura di gara permanente indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 23 maggio 2012, per i codici a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701 è fissato, o non è fissato, un dazio doganale minimo, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2012

Per la Commissione,
a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 318 dell'1.12.2011, pag. 4.

